

CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA SUL TEMA “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna.”, A VALERE SUL PIANO TRIENNALE PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’IMPRENDITORIALITÀ

TRA

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33 (C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376), attraverso il Dipartimento di Architettura, (di seguito, **Dipartimento** o **Università**), con sede in Bologna (Italia), alla via Risorgimento 2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof. Andrea Boeri, domiciliato presso la sede del Dipartimento medesimo, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto (di seguito “Contratto”), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 5.11.2018.

E

il Comune di Bologna, di seguito anche "Comune" – con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6 – 40126 Bologna, codice fiscale e partita IVA 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Piani e Progetti urbanistici, rappresentato da Arch. Francesco Evangelisti, domiciliato per la sua carica in Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A- 40129 Bologna 1 in forza della delibera di Giunta PG. ...del XX/XX/2018 di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”.

PREMESSO CHE

– con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 38 del 20/10/2015 è stato approvato il “Piano triennale integrato Fondo

Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - Alte

Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e

l'imprenditorialità”;

– con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 339 del

14/03/2016 è stato approvato il “Primo invito a presentare progetti in

attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, il

trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità”;

– i progetti previsti dal predetto invito sono finalizzati a sostenere le

persone nell’accesso ad opportunità di ricerca e formazione tramite gli

strumenti delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca e degli assegni

formativi per la partecipazione a percorsi post universitari di alta

formazione;

– con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 886 del

13/06/2016 sono stati approvati e ammessi a finanziamento n. 16 progetti,

tra cui il Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore

industriale” (di seguito “Progetto”), di cui sono partner, tra gli altri,

l’Università e l’Ente Finanziatore;

– con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1744 del

24/10/2016 è stato approvato l’invito a presentare misure attuative dei

progetti approvati con la Delibera della Giunta della Regione Emilia

Romagna n. 886 del 13/06/2016, con riferimento ad assegni di ricerca,

master e corsi di perfezionamento;

– con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 554 del

28/04/2017 sono state approvate le candidature a valere sull’invito di cui

alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1744 del 24/10/2016, con riferimento alle seguenti misure attuative: assegni di ricerca, master e corsi di perfezionamento; è pertanto risultato ammesso e finanziabile l'assegno di ricerca finalizzato a progetti di ricerca applicata sul tema "Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna", nell'ambito del Progetto;

- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1231 del 02/08/2017 sono state approvate le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse per il finanziamento degli assegni di ricerca e degli assegni formativi di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 554 del 28/04/2017;
- in base alla Delibere regionali sopra citate il contributo regionale è pari al 70% dell'importo dell'assegno di ricerca annuale finalizzato a progetti di ricerca applicata mentre il restante 30% del costo dell'assegno è a carico dell'Ente finanziatore (cd. ente "user", partner del Progetto e specificamente individuata come ente che cofinanzia l'assegno nella candidatura presentata alla Regione);
- è necessario regolamentare il rapporto tra il Dipartimento (Struttura chiamata a bandire l'assegno di ricerca) e l'Ente finanziatore, in un quadro di rapporto di natura istituzionale e non commerciale, alla luce delle previsioni delle sopra citate Delibere regionali, che non delineano un rapporto di consulenza/ricerca commissionata, bensì la collaborazione tra i diversi enti coinvolti, con i seguenti obiettivi: a) generare risultati rilevanti in termini di costruzione e trasferimento di conoscenze e

competenze, di nuova e migliore occupazione e di sostegno ai processi di

innovazione e sviluppo delle imprese e dei sistemi produttivi regionali; b)

sostenere le persone nei percorsi di formazione e ricerca quale strumento

per costruire nuove conoscenze e nuove competenze necessarie alle

imprese per affrontare le sfide del cambiamento e pertanto condizione per

un qualificato inserimento lavorativo;

– in base alla Delibera regionale n. 339/2016, in fase di candidatura era

richiesta la presentazione di uno “Schema di Accordo di Partenariato”,

accompagnato da lettere di intenti a sottoscrivere l’Accordo, a fronte

dell’approvazione del Progetto (firmate dai componenti il partenariato

stesso);

– lo Schema di Accordo di Partenariato presentato in fase di candidatura

stabilisce che le parti del Progetto si impegnano a regolare con specifico

atto separato la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale sui

risultati derivanti dall’esecuzione del Progetto e sull’accesso a tali risultati

nonché alle eventuali conoscenze preesistenti detenute da ciascuna parte e

necessarie all’esecuzione del Progetto;

– l’art. 3 del “Regolamento per gli assegni di ricerca, di cui alla legge

240/2010” (emanato con D.R. n. 416/2011 e ss.mm.ii.), consente al

Dipartimento di coprire gli oneri per il finanziamento dell’assegno di

ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione

universitaria;

– l’Ente finanziatore si è reso disponibile, tramite la Delibera di Giunta pg

XXXX/2018, a finanziare il 30% dell’importo annuale dell’assegno di

ricerca con la finalità di implementare gli studi e gli apporti nell’ambito

della redazione del Piano urbanistico generale previsto dalla legge regionale 24/2017 e che il tema “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna” nell’ambito del progetto “EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA E NEL SETTORE INDUSTRIALE” ha numerosi punti di convergenza con le attività propedeutiche all’elaborazione del nuovo strumento urbanistico;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del Contratto

A fronte del finanziamento previsto dall’articolo 2, il Dipartimento si impegna a bandire n. 1 assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema “Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna”, nell’ambito del Progetto “Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale” entro il 31/12/2018.

Il suddetto assegno di ricerca sarà messo a concorso secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. In caso di mancata accettazione da parte del vincitore della selezione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso non risultino vincitori ai quali attribuire l’assegno, il Dipartimento emetterà un nuovo bando di selezione, relativo all’assegno di ricerca oggetto del presente contratto. Il Dipartimento si impegna ad informare tempestivamente l’Ente finanziatore circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o recesso anticipato da parte del beneficiario dell’assegno. Il Dipartimento provvederà a stipulare con il vincitore della selezione apposito contratto di

collaborazione alla ricerca e provvederà ad erogare l'assegno di ricerca nei tempi e nei modi in esso previsti.

Qualora l'assegno di ricerca non venga assegnato o vi sia una cessazione anticipata del rapporto, il Comune si riserva di recuperare le somme non utilizzate.

Art. 2 – Finanziamento dell'assegno di ricerca

L'Ente finanziatore si impegna a versare al Dipartimento il 30% dell'importo annuale dell'assegno di ricerca nei limiti della somma complessiva di € 7.500,00 (*settemilacinquecento*), finalizzata al cofinanziamento di n. 1 assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema "Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna", nell'ambito del Progetto "Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale", da attivarsi presso il Dipartimento.

Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo

L'Ente finanziatore si impegna a versare il 30% dell'importo annuale dell'assegno di ricerca nei limiti della somma complessiva di € 7.500,00 (*settemilacinquecento*) in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto, previa emissione, da parte del Dipartimento, di regolare nota contabile, fuori campo IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Il versamento dell'importo previsto dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna presso Unicredit Banca - Ag. n. - IBAN:, Causale: Assegno di ricerca Alte Competenze "Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un

centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna” co-finanziato dal

Comune di Bologna.

Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione alla

Segreteria Amministrativa del Dipartimento (.....@unibo.it).

Art. 4 – Concorso di ammissione

Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica

per l’attribuzione dell’assegno di ricerca, si fa espresso riferimento alle norme

vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di assegni

di ricerca dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del

19/04/2011.

In particolare la commissione esaminatrice incaricata della valutazione

comparativa dei candidati, purché il presente contratto sia stipulato prima

della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in

rappresentanza dell’Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio

sull’idoneità dei candidati che concorrono per l’assegnazione dell’assegno di

ricerca oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione

dell’esperto ai lavori della commissione sono a carico dell’Ente finanziatore;

è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi

della selezione.

L’Ente finanziatore designa quale membro esperto Arch. Francesco

Evangelisti o suo delegato.

Art. 5 – Svolgimento delle attività

Il conferimento dell’assegno di ricerca oggetto del presente Contratto non dà

luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l’Università, né con l’Ente

finanziatore, e non determina diritti in ordine all’accesso ai ruoli

dell'Università.

Il beneficiario dell'assegno di ricerca sarà sottoposto agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di assegni di ricerca dell'Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.

L'Università si impegna a rendere accessibili al titolare dell'assegno di ricerca le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature) nelle disponibilità del Dipartimento.

Il beneficiario dell'assegno di ricerca finanziato in base al presente Contratto è coperto con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al contratto di collaborazione, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Le Parti si impegnano affinché, per tutta la durata del presente Contratto, sia data attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363 del 05/08/1998 ("Regolamento recante le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, e s.m.i.") e dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro.

Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità

6.1 – Oggetto.

Le Parti reciprocamente riconoscono ed accettano, anche a titolo di rinuncia ove necessaria a fini di legge, che l'art. 10 dello Schema di Accordo Partenariato rubricato "DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO", nella parte in cui

prevede che “*Alle Imprese coinvolte nel Progetto saranno inoltre riconosciuti i diritti di accesso ai risultati del Progetto a fini di sfruttamento commerciale a condizioni eque e non discriminatorie da concordare in un separato accordo*”, deve intendersi come segue:

- qualora si tratti di Foreground acquisito nell’ambito del Sottoprogetto (intendendo per “Sottoprogetto” l’assegno di ricerca oggetto del presente Contratto), le imprese titolari del diritto di accesso a fini di sfruttamento commerciale sono solo le imprese che hanno contribuito al singolo Sottoprogetto, come indicato nel formulario di presentazione della domanda di contributo nell’apposita sezione “Indicazione dei componenti del partenariato direttamente coinvolti”;
- qualora si tratti di Foreground acquisito nell’ambito del Progetto, le imprese titolari del diritto di accesso a fini di sfruttamento commerciale sono tutte le imprese partecipanti all’intero Progetto.

6.2 - Diritti delle Parti sul Background.

Per “Background” si intendono le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, preesistenti al conferimento nel Progetto e nel Sottoprogetto e di cui ciascuna Parte possa dimostrare la titolarità nelle aree identificate nell’Allegato 1.

Ciascuna Parte riconosce che il Background resta dell’esclusiva proprietà e disponibilità della parte che ne è proprietaria, ivi incluso qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale relativo al Background medesimo.

Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sul Background delle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Progetto e/o del

Sottoprogetto.

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all'esecuzione del Progetto e/o del Sottoprogetto e comunque non oltre la durata degli stessi, con espresso divieto di sub licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante le cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background.

6.3 - Diritti delle Parti sul Foreground

Il Foreground derivante dalle attività effettuate da una Parte nell'ambito del Progetto è di proprietà esclusiva della Parte che lo ha ottenuto nell'esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto medesimo.

Qualora il Foreground derivante dalle attività di diverse Parti nell'ambito del Progetto non risulti scindibile, tale Foreground si considera in comproprietà tra le Parti che vi hanno effettivamente collaborato. Le Parti comproprietarie si impegnano a negoziare secondo buona fede un separato accordo per la gestione del Foreground in questione, prevedendo in particolare le rispettive quote di contitolarità, le misure di protezione, le facoltà di uso e sfruttamento individuale e la divisione dei costi relativi alla gestione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale. Le quote di contitolarità di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

In ogni caso, l'accordo separato di contitolarità di cui al precedente capoverso

deve obbligatoriamente rispettare la disciplina di accesso e cessione di cui ai successivi punti 6.4 “*Condizioni di accesso al Foreground*” e 6.6 “*Cessione del Foreground*”, la quale avrà efficacia nell’assenza ed anche in deroga all’accordo separato concluso dalle Parti al riguardo.

Il Foreground derivante dalle attività di ricerca effettuate nell’ambito di ciascun Sottoprogetto è di proprietà esclusiva della Parte di afferenza del soggetto destinatario del finanziamento per il Sottoprogetto nel cui ambito è stato ottenuto tale Foreground. Più precisamente, nel caso del Sottoprogetto disciplinato dal presente Contratto, spetta all’Università, sede primaria di afferenza dell’assegnista.

Se il personale, i consulenti e/o i soggetti destinatari del finanziamento nell’ambito delle Misure di Progetto che afferiscono ad una Parte possono far valere diritti sul Foreground, la Parte medesima adotta provvedimenti o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi stabiliti dal presente accordo.

6.4 - Condizioni di accesso al Foreground

Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione del Foreground di rispettiva proprietà ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Progetto e/o del Sottoprogetto e, comunque, non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto sul Foreground di altre Parti a soggetti terzi.

In forza del presente accordo, è espressamente riconosciuto all’Università il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground di titolarità di altre Parti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca

istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi), ivi inclusa la realizzazione di pubblicazione scientifiche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

In forza del presente accordo e conformemente al punto 6.1, è espressamente riconosciuto alle Parti qualificate come imprese il diritto di accesso al Foreground derivante dalle attività svolte nell'ambito del Progetto di titolarità di altre Parti per sfruttamento o uso a fini commerciali a condizioni di remunerazione eque e non discriminatorie da definire in un accordo separato.

A tal fine, l'impresa deve comunicare per iscritto alle Parti titolari dei diritti sul Foreground la volontà di procedere a tale uso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, corrispondendo in favore di tali Parti la remunerazione concordata.

In forza del presente accordo e conformemente al punto 6.1, è espressamente riconosciuto solo alle singole Parti qualificate come imprese che hanno contribuito al singolo Sottoprogetto il diritto di accesso al Foreground derivante dalle attività svolte nell'ambito di tale Sottoprogetto di titolarità di altre Parti per sfruttamento o uso a fini commerciali a condizioni di remunerazione eque e non discriminatorie da definire in un accordo separato.

A tal fine, l'impresa deve comunicare per iscritto alle Parti titolari dei diritti sul Foreground la volontà di procedere a tale uso, il quale sarà regolato con specifico e separato accordo tra dette Parti.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte comproprietaria avrà diritto individuale di sfruttamento o uso del Foreground a fini commerciali, ivi inclusa la concessione di licenze non esclusive (ma fermo il divieto di sublicenza),

purchè detta parte comunichi per iscritto all'altra Parte comproprietaria la volontà di procedere a tale uso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, e corrisponda in favore dell'altra Parte comproprietaria una remunerazione a condizioni eque e non discriminatorie con valore proporzionale alle rispettive quote di contitolarità.

6.5 - Modalità e limiti di accesso

Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso di una Parte sul Background o sul Foreground di un'altra Parte, anche in contitolarità, sono effettuate per iscritto.

Tutti i diritti di accesso di una Parte sul Background o sul Foreground di un'altra Parte, anche in contitolarità, non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

Qualsiasi eventuale accordo che preveda, per le Parti o per i terzi, diritti di accesso al Background o al Foreground, anche in contitolarità, deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di tutte le altre Parti, salve le precisazioni di cui al punto 6.1.

6.6 - Cessione del Foreground

Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è titolare in via esclusiva, la cessione potrà avvenire solo a fronte di una remunerazione equivalente al prezzo di mercato, con possibilità di detrazione del solo valore di compartecipazione ai costi dell'attività eseguita dalla Parte titolare del Foreground medesimo.

Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è contitolare, le altre Parti comproprietarie avranno diritto di prelazione sull'acquisto della quota, ferma la remunerazione alle condizioni di cui al

precedente comma con un valore proporzionale alle rispettive quote di contitolarità a condizioni da definire in un separato accordo.

Art. 7 – Pubblicazioni

Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà:

a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge.

Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell'ambito del presente

Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi.

In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto "Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale", misura "Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna", di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per gli altri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod.civ.), a considerare strettamente riservate, e pertanto a non divulgare o comunque rendere accessibili ai terzi (ivi incluso il proprio personale non coinvolto nel Progetto) le Informazioni riservate così come definite dal comma 2 del presente articolo.

Per "Informazione riservata" si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbia valore economico in quanto riservata/o, in qualsiasi forma espressa/o e/o su qualsiasi supporto memorizzata/o, che sia stata/o comunicata/o da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso, anche quando non specificatamente e visibilmente qualificata/o come "riservata/o" o "segreta/o".

Le Parti si impegnano inoltre a non copiare o riprodurre, né in ogni caso ad utilizzare, in tutto o in parte, le Informazioni riservate, salvo ove necessario

per esigenze operative di cui al Progetto e al Sottoprogetto, fermi i diritti delle

Parti sul Background di cui all'art.6.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e produttivi di effetti per 60 mesi (5 anni) a far data dalla firma del presente

Accordo.

Art. 9 - Durata

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la fine dell'assegno di ricerca (fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 8 e dall'art. 6 in merito ai diritti di proprietà intellettuale nei termini ivi previsti).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi previsti della normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

Le Parti si danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini della presente convenzione.

Art. 11 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.

Art. 12 – Segni distintivi

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento e/o dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l'uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi Accademici.

Art. 13 – Registrazione e spese

Il presente Contratto è redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in termine fisso, con spese a carico dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso) del DPR n. 131 del 26.04.1986.

L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Bologna.

Data:

Data:

Per Alma Mater Studiorum – Per Comune di Bologna

Università di Bologna

Direttore del Settore Piani e Progetti

Il Direttore del Dipartimento

urbanistici

(Prof. ...)

(Arch. Francesco Evangelisti

